

Danni cagionati da fauna selvatica e legittimazione passiva degli Enti Parco

Domanda: Quale soggetto risponde dei danni provocati dalla fauna selvatica ad un'autovettura in transito all'interno di un Parco? L'Ente Parco, ai sensi dell'art.15 della L.394/91, la Regione o entrambi?

Risposta: (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti): La norma citata nel quesito proposto, rinvenibile nella legge quadro sulle aree naturali protette 6 dicembre 1991 n.394 disciplina, come la rubrica sembra significativamente suggerire, una fattispecie diversa rispetto a quella riconnessa al risarcimento da fatto illecito, avente chiara natura indennitaria e rinvenibile nei danni non altrimenti risarcibili arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole.

Come noto, infatti, a differenza del risarcimento del danno che tende a ricostruire la situazione patrimoniale del danneggiato lesa dal comportamento illegittimo del danneggiante, come sanzione della predetta illegittimità, l'indennizzo è rivolto a compensare la lesione di interessi altrui, conseguente il legittimo esercizio di un diritto. Come, per l'appunto, avviene nel caso delle fattispecie normate dal precitato art.15, inapplicabile nel caso del danneggiamento di un'autovettura scaturente dalla collisione con un animale selvatico (es. cinghiale)

Tanto premesso, è necessario chiarire come la legge quadro 11 febbraio 1992 n.157 abbia espressamente attribuito alle Regioni la competenza ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela della fauna selvatica e ad esercitare le funzioni di programmazione e pianificazione al riguardo, per cui compete ad esse l'obbligo di predisporre le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose. Ne consegue che va proposta nei confronti della Regione la domanda di risarcimento del danno, il cui risarcimento, come nella fattispecie scrutinata, non sia previsto da apposite norme, provocato alla proprietà privata dalla fauna selvatica (cfr. sul punto, da ultimo, Cass. civ. III 24.9.07 n.21282)

E' importante precisare che, nella fattispecie, la Suprema Corte, secondo una prospettazione cui si ritiene di dover accedere integralmente, ha ritenuto che la Regione territorialmente interessata risponda nei confronti del privato danneggiato ai sensi dell'art.2043 c.c., con due importanti conseguenze, strettamente correlate tra loro.

La prima, è che, secondo lo schema tipico della responsabilità extracontrattuale disegnato dall'art.2043 c.c. del risarcimento da fatto illecito la responsabilità della Regione, per mancata adozione delle cautele necessarie per la salvaguardia degli utenti delle strade, andrà esclusa in tutti i casi in cui non sia stato assolto, da parte del danneggiato, l'onere probatorio in ordine all'abituale frequentazione, del luogo del sinistro, da parte di animali selvatici ovvero sulla verifica di incidenti similari, tali da allertare l'autorità preposta ed imporre l'apposizione di cartelli segnaletici. (cfr. Cass. civ. 21.11.08 n.27673)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

La seconda è che nella fattispecie, non risulta invocabile la fattispecie disegnata dall'art.2052 c.c. che contempla l'inversione dell'onore probatorio, stabilendo a carico del proprietario o del possessore dell'animale ovvero di colui che se ne serve una presunzione di colpa, superabile solo con la prova del caso fortuito, e non già con la mera dimostrazione di avere usato la ordinaria diligenza. Sul punto, infatti, la Suprema Corte è ferma nel ritenere che *“poiché il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico”* (cfr. ex multis, Cass. civ. 28 marzo 2006 n.7080).

Già in precedenza (cfr. Cass. civ. 1638/00) la Cassazione aveva infatti chiarito che il danno cagionato dalla fauna selvatica non fosse risarcibile in base alla presunzione di responsabilità stabilita dall'art.2052 c.c., la quale, lo si ripete, è presunta, e per gli effetti prescinde dalla sussistenza della colpa, ritenendola inapplicabile alla fauna selvatica, il cui stato di libertà è evidentemente incompatibile, anche sul piano logico, con qualsiasi obbligo di custodia da parte della PA.

Publicato il 10 gennaio 2009

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.